



(VERS. 10.1.1 – AGGIORNATO 16.05.2020)

- **Nuovo format: Sommario con collegamenti diretti alle singole sezioni**
- **Nuove misure organizzative sino a 31.7.2020 Corte Appello**
- **Nuove disposizioni deposito impugnazioni Ufficio GIP/GUP**
- **Nuove misure organizzative sino al 31.7.2020 del Tribunale per i minorenni.**
- Nuove misure organizzative sino al 31.7.2020 Tribunale,
- Nuove misure Organizzative sino a 31.7.20 Giudice di Pace,
- Nuove misure organizzative sino a 31.7.20 Tribunale di Sorveglianza.
- Nuove misure organizzative Procura della Repubblica e apertura Uffici sino a 31.5.20
- Sospensione termini e regolamentazione ricorsi Corte EDU sino a 15.6.20

CORONAVIRUS: VADEMECUM ATTIVITÀ GIUDIZIARIA PENALE MILANO

Al fine di agevolare gli associati nella quotidiana attività professionale che si svolge presso il Palazzo di Giustizia di Milano, proponiamo questo sintetico vademecum con alcune indicazioni essenziali, frutto dell'unione degli svariati ed eccentrici provvedimenti che si sono susseguiti in questi giorni di emergenza sanitaria.

ATTENZIONE: proprio per la natura mutevole e ancora incerta della situazione operativa del Palazzo di Giustizia e della situazione normativa in essere, raccomandiamo di valutare comunque con la cura e la perizia dovuta le determinazioni in merito alle conseguenze processuali di quanto qui descritto. Il presente vademecum ha quindi la pretesa di essere una guida esclusivamente informativa e descrittiva dello stato di fatto in cui si opera.

RIMANE DEMANDATO AL SINGOLO AVVOCATO LO SCRUPOLO PROFESSIONALE DI VALUTARE NEL CONCRETO LO STRUMENTO RIPORTATO E LE MODALITÀ INDICATE DALLE CIRCOLARI, EVIDENZIANDO COME LE STESSE ABBIANO CARATTERE PROVVISORIO E COMUNQUE LIMITATO RISPETTO ALLE DISPOSIZIONE LEGISLATIVE E NORMATIVE.



P.S.: Chiediamo di segnalare eventuali variazioni o incongruenze, provvederemo quanto prima ad aggiornare il documento con le nuove informazioni.

SOMMARIO :

1) SOSPENSIONE TERMINI, RINIVO UDIENZE E REGOLAMENTAZIONE PROCESSO DA RE-MOTO	3
2) SOSPENSIONE TERMINI CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	8
3. PROVVEDIMENTI ACCESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA	9
4.1) TRIBUNALE DI MILANO	10
4.1.1) UDIENZE (Sezioni dibattimentali)	10
4.1.2) DIRETTISSIME	12
4.1.3) CANCELLERIE E UFFICI TRIBUNALE MILANO	12
4.2) TRIBUNALE RIESAME	13
4.3) SEZIONI GIP/GUP	13
4.3.1) Convalida fermi e arresti (Milano)	14
4.3. 2) Uffici	14
4.3.3) Istanze e richieste deposito PEO o PEC:	14
4.4) GIUDICE DI PACE	14
4.5) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	15
5) CORTE DI APPELLO DI MILANO	16
5.1) Celebrazione dei processi considerazioni generali	16
5.1.1) Periodo sino al 31 maggio 2020	17
5.1.4) Periodo 1 giugno - 31 luglio 2020	18
5.2) Convalide arresti e fermi in esecuzione di MAE (Corte appello Milano).	18
5.3) Altre udienze camerali	18
5.4) Apertura Uffici	18
5.5) Deposito istanze, richieste e atti di impugnazione	19
5.6) Contatti Uffici della Corte di Appello di Milano, settore penale	19
6) TRIBUNALE PER I MINORENNI	20
6.1) Criteri di trattazione dei procedimenti	20
6.2) Possibilità di trattazione da remoto	21
6.3) Uffici e depositi	21



6.4) Indirizzi PEC e contatti	22
7) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	22
8) PROCURA DELLA REPUBBLICA	24
8.1.) UFFICI:	24
8.2) Ufficio 415-bis (vedi intra per modalità di accesso):	24
8.3) Orario Sportelli URP aperti per il servizio Procura della Repubblica	24
8.4) Consultazione e copia fascicoli di indagine TIAP (415-bis e 408c.p.p.)	25
8.5) Ufficio deposito atti:	25
8.6) Ufficio pre/post dibattimento:	25
8.8) DEPOSITI e COPIA ATTI:	26
8.9) nomine e memorie (eccetto DDA)	26
8.10) DDA:	26
8.11) UFFICIO RICEZIONE ATTI	26
8.12) Querele/denunce/esposti/memorie e atti difensivi :	26
8.13) Deposito ufficio Portale e Giudice di Pace (ex SDAS)	26
8.14) Liquidazione spese di giustizia	27
8.15) Archivio "Procurina" (sede Umanitaria)	27
8.16) Permessi di colloquio	27
8.18) UFFICIO ESECUZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA	27
9) PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA	28

1) SOSPENSIONE TERMINI, RINIVO UDIENZE E REGOLAMENTAZIONE PROCESSO DA REMOTO

Link ai documenti pubblicati su sito Camera Penale: <http://www.camerapenalemilano.it/it/1559/news/covid-19-provvedimenti-nazionali.html>

-d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83:(TESTO CONSOLIDATO CON EMENDAMENTI)

- d.l. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3: VERDE

- l. 24 aprile 2020, n. 27 AZZURRO

- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36: ARANCIONE



1. Dal 9 marzo 2020 al [15 aprile 2020] (**ora 11 maggio 2020, in forza di d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36**) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al [15 aprile 2020] (**11 maggio 2020, - N.B. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali i cui termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, ex d.l. 23/20-)**)
2. Dal 9 marzo 2020 al [al 15 aprile 2020] (**11 maggio 2020, ex art. 36 d.l. 23/20**) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
 - a) (...)
 - b) procedimenti di convalida dell'arresto «o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato» (l. Di conversione, n. 27/20) dalla casa familiare, [procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale], «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale» (art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28), «procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale» (Legge di conversione, 27/20), procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
 - 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
 - c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.



3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al [30 giugno 2020] «31 luglio 2020» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 30) il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020». (L. 27/20)

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

(...)

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il [30 giugno 2020] «31 luglio 2020» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 30).

(...)

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al [30 giugno 2020] «31 luglio 2020» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 30), la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al» (l. 27/20) decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

«12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al [30 giugno 2020] «31 luglio 2020» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 30), le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona



arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata e' accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.» (ex l. 27/20)

«Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28)

«12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al [30 giugno 2020] «31 luglio 2020» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 30), per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, [salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale] «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28). Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto «dal procuratore generale o» dal difensore [del ricorrente] abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta e' formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato. (ex l. 27/20)

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al [30 giugno 2020] «31 luglio 2020» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 30), nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del



Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.» (ex l. 27/20).

«12-quater.1- Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,



anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28).

«12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al [30 giugno 2020] «31 luglio 2020» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 30), nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria» (l. 27/20).

«Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28).

2) SOSPENSIONE TERMINI CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Link ai provvedimenti caricati sul sito: <http://www.camerapenalemilano.it/it/1559/news/covid-19-provvedimenti-nazionali.html>

AVVISO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (sito <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ita&c=>):

“A partire dal 16 marzo 2020, la Corte ha esteso il termine sancito dall'articolo 35 della Convenzione, secondo il quale i ricorrenti hanno a loro disposizione un termine di sei mesi dall'esperimento delle vie di ricorso interne per introdurre un ricorso presso la Corte. L'estensione di tale termine, originariamente di un mese, è stata ora prolungata per un totale di tre mesi.



Questo significa che tutti i ricorrenti il cui termine **per l'introduzione del ricorso decorra, è pendente o scada tra il 16 marzo e il 15 giugno 2020**, avranno a loro disposizione nove mesi dalla data della decisione interna definitiva per presentare un ricorso alla Corte. Pertanto, la Corte terrà conto di tale ulteriore estensione allorquando esaminerà la questione del rispetto della regola sancita dall'articolo 35.”

N.B.= SI EVIDENZIA CHE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI AVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO OPERA SOLO PER IL DETTO PERIODO. PER LE SCADENZE SUCCESSIVE AL PERIODO DI SOSPENSIONE I TERMINI RIMANGONO QUELLI ORDINARI AI QUALI NON VENGONO SOMMATI I PREDETTI PERIODI DI SOSPENSIONE.

(ad esempio: la scadenza del termine di sei mesi per l'introduzione del ricorso alla data 17 giugno 2020 è confermata poiché fuori dal periodo di sospensione. Non saranno aggiunti difatti i tre mesi di sospensione al termine di sei mesi che scade successivamente al periodo di sospensione stessa).

Provvedimenti precedenti della Corte Europea:

Provvedimento ECHR 108(2020) del 9.4.2020:

- *il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 35 della Convenzione, che è stato esteso in via eccezionale di un mese a decorrere dal 16 marzo 2020 (vedi provvedimento ECHR 094(2020) precedente), è ora prorogato per altri due mesi, dal 16 aprile 2020, al 15 giugno 2020.*
- *L'estensione della proroga non si applica per il termine di tre mesi espressamente previsto dall'art. 43 della Convenzione, solamente rispetto alla richiesta di una delle parti di richiesta di rinvio alla Grande Camera.*
- *Rimangono in vigore le procedure introdotte per la richiesta delle misure ad interim ai sensi della rule 39 del regolamento della Corte.*

(Provvedimento ECHR 094(2020) del 16.3.2020: *Il termine di 6 mesi per introdurre il ricorso alla Corte Europea, previsto dall'art. 35 della Convenzione, è sospeso a titolo eccezionale per il periodo di un mese a partire da lunedì 16 marzo 2020.*

Tutti i termini previsti relativi ai procedimenti pendenti sono spesi per il periodo di un mese a decorrere dal 16 marzo 2020.)

3. PROVVEDIMENTI ACCESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA



AVVISO

A SEGUITO DELL'INCENDIO CHE HA INTERESSATO IL SETTIMO PIANO, SONO ATTUALMENTE INAGIBILI E NON ACCESSIBILI PER L'UTENZA I PIANI SESTO E SETTIMO DEL TRIBUNALE.

LA RIALLOCAZIONE DEGLI UFFICI INTERESSATI - TRA GLI ALTRI: SEZIONE GIP-GUP, CANCELLERIA CENTRALE CIVILE, VOLONTARIA GIURISDIZIONE, CANCELLERIE SEZIONI CIVILI IV, V, VI, VII, X - SARÀ COMUNICATA, APPENA SARÀ POSSIBILE LA RIORGANIZZAZIONE PROVVISORIA IN CORSO, CONDIZIONATA DALLE VERIFICHE TECNICHE IN ATTO PER L'AGIBILITÀ IN SICUREZZA DEI LOCALI.

N.B. L'ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA E' AUTORIZZATO SOLTANTO A CHI INDOSSA MASCHERINA E GUANTI DI PROTEZIONE, PREVIA IDONEA AUTOCERTIFICAZIONE ALL'INGRESSO CIRCA LE CONDIZIONI DI SALUTE

Per scaricare il modulo di autocertificazione per l'ingresso al Palazzo: <http://www.camerapenalemilano.it/public/file/Corte%20Appello%20e%20Proc%20Gen%202986-2020.pdf>

4.1) TRIBUNALE DI MILANO

Link ai provvedimenti pubblicati sul sito: [http://www.camerapenalemilano.it/it/1555/news/covid-19-provvedimenti-inerenti-il-tribunale-di-milano-\(anche-gip-e-giudice-di-pace\).html](http://www.camerapenalemilano.it/it/1555/news/covid-19-provvedimenti-inerenti-il-tribunale-di-milano-(anche-gip-e-giudice-di-pace).html)

4.1.1) UDIENZE (Sezioni dibattimentali)

Circolare n. 66/20: Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti penali necessari, ex art. 83, co. 3 d.l. 18/20 ed ex art. 36, co. 2, d.l. 23/20 valide sino al 31 luglio 2020.

A far data dal 12 maggio potranno essere celebrate udienze dibattimentali anche per processi non ricompresi nella ricordata tipologia a trattazione necessaria prevista



dall'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18. A tal fine i Presidenti di Sezione predispongono calendari che prevedano un numero di udienze sensibilmente ridotte, da celebrarsi in fasce orarie con inizio differenziato.

Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

- a) procedimenti già definiti a trattazione necessaria ex art. 83, co. 3 d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
- b) Procedimenti che comunque riguardano imputati soggetti a misura cautelare custodiale;
- c) Procedimenti che possono essere trattati mediante videoconferenza ex art. 83, co. 12-*bis* d.l. 18/20, da considerarsi modalità di trattazione preferenziale (così come individuati nelle interlocuzioni). In tali casi il Tribunale avrà essere presente nell'ufficio giudiziario (in aula se è garantito il distanziamento o comunque negli uffici). Tipologie di udienze:
 - prime udienze di smistamento;
 - udienze relative alla definizione pre-dibattimentale;
 - udienze relative all'istituto di messa alla prova, particolare tenuità del fatto, estinzione del reato per condotte riparatorie;
 - udienze di definizione per prescrizione;
 - udienze relative a riti alternativi non condizionati all'assunzione di prove orali;
 - udienze per la fase esecutiva;
 - udienze avanti alla sezione misure di prevenzione con esclusione delle misure di prevenzione patrimoniali per i quali sia necessario volgere attività istruttoria (sospensione dei termini ex art. 83, co. 9, d.l. 18/20 sino al 31 luglio 2020);
 - udienze ritenute urgenti dai Presidenti di Sezione a seguito di istanze delle parti o dei giudici solo se compatibili con le misure di sicurezza previste dalle norme, secondo il criterio preventivo di trattazione, di cui all'art. 132 disp. att. c.p.p., purché non si preveda attività istruttoria, se non in videoconferenza.

La richiesta delle parti di trattazione del processo urgente deve essere avanzata a mezzo PEC, in cancelleria, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida per consentire ai Presidenti di Sezione e ai giudici di organizzare i ruoli, le modalità...

Le udienze di smistamento, poichè fissate allo stesso orario, dovranno essere necessariamente trattate in videoconferenza. La Procura della Repubblica trasmetterà al Tribunale soltanto i fascicoli dei processi relativi ad imputati con difensore di fiducia, con imputati domiciliati ex lege, presso il difensore, in modo da consentire la fissazione dell'udienza in videoconferenza. In caso di videoconferenza, il difensore delle parti comunicherà ai fini di consentire il collegamento, l'indirizzo mail (posta ordinaria) e il numero di telefono alla cancelleria, ove mancante o diverso da quello indicato sul sito del CNF.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere in videoconferenza, per carenza di effettivo contraddittorio, per problemi di natura tecnica, o per mancanza di consenso delle parti - e comunque sino al 31 luglio 2020, le udienze verranno celebrate distanziate nel tempo in modo che si evitino assembramenti.



Le restanti udienze dovranno quindi essere rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 con gli effetti previsti dal comma 9 dell'art. 83 d.l. 18/20 in tema di prescrizione e di decorrenza dei termini delle misure cautelari.

I rinvii andranno tuttavia scaglionati di 15 giorni in 15 giorni per permettere la tempestiva ripresa delle attività anche prima del 30 giugno 2020, ove le condizioni sanitarie lo permettessero.

3.1.2) DIRETTISSIME

Link ai provvedimenti pubblicati sul sito:

<http://www.camerapenalemilano.it/it/1575/news/covid-19-dal-17-marzo-per-le-direttissime-udienze-in-videoconferenza-con-teams.html>

Da martedì 17 marzo p.v., alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, alternativo rispetto alla fase di istruttoria dibattimentale dinanzi al Giudice (patteggiamento, giudizio abbreviato semplice non condizionato), si procederà in videoconferenza, utilizzando il software Microsoft Teams, come da protocollo allegato al link *supra* riportato.

4.1.3) CANCELLERIE E UFFICI TRIBUNALE MILANO

ECCEZIONI:

Cancelleria centrale penale (o sportello URP) solo per deposito atti urgenti dalle 9.30 alle 11.30.

4.1.4) Deposito atti difensivi ammessi a mezzo PEC: (pec della cancelleria del Giudice procedente, entro il giorno precedente alla eventuale scadenza)

- istanze in materia di libertà (299 c.p.p.)
- Liste testimoniali
- Richieste di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
- Richieste di rinvio udienze

VA ESCLUSO IL DEPOSITO PEC DI ATTI DI IMPUGNAZIONI (APPELLI- RICORSI), TRATTANDOSI DI MODALITA' NON CONSENTITA DALLA LEGGE, ANCHE TENUTO CONTO DEL FATTO CHE E' PREVISTA LA MODALITA' DI INVIO A MEZZO SERVIZIO POSTALE.

4.1.5) Richiesta copie:

A mezzo mail reperibili sul sito https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=233



La richiesta di atti (che rivestono sempre il carattere di urgenza) dovrà pervenire a mezzo posta elettronica, seguendo le modalità già in uso in infopoint:

- a) richiesta tramite posta elettronica alla cancelleria;
- b) La cancelleria verifica le pagine e quantifica l'importo da corrispondere, dandone comunicazione via mail;
- c) L'avvocato provvede al pagamento telematico e inoltra il codice di pagamento;
- d) La cancelleria provvede all'annullamento, stampa e ricevuta e inoltra via mail gli atti.

4.1.5) Accesso ai fascicoli:

Per consultazione fascicoli con udienza fissata a breve il difensore deve mandare mail con richiesta alla cancelleria di visione indicandone i riferimenti necessari e attendendo comunicazione di cancelleria con giorno e luogo di consultazione

4.2) TRIBUNALE RIESAME

N.B. CIRCOLARE 66/20: per le udienze avanti al Tribunale del Riesame, stante la presenza non necessaria delle parti, qualora una parte intendesse partecipare (personalmente o da remoto) dovrà comunicarlo al Presidente di Sezione che valuterà le modalità di intervento.

N.B., Circolare n. 56/20: In relazione al Tribunale del Riesame, la richiesta di celebrazione del procedimento, sino al 30 giugno 2020, deve essere effettuata contestualmente al deposito dell'impugnazione.

4.3) SEZIONI GIP/GUP

Link ai provvedimenti pubblicati sul sito: [http://www.camerapenalemilano.it/it/1555/news/covid-19-provvedimenti-inerenti-il-tribunale-di-milano-\(anche-gip-e-giudice-di-pace\).html](http://www.camerapenalemilano.it/it/1555/news/covid-19-provvedimenti-inerenti-il-tribunale-di-milano-(anche-gip-e-giudice-di-pace).html)

Le udienze **fino al 10 giugno 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.** Prima di tale data saranno trattati solo i procedimenti a trattazione necessaria ex art. 83, co. 3 d.l. 18/20.



4.3.1) Convalida fermi e arresti (Milano)

Da lunedì 9 marzo e per la durata dell'emergenza sanitaria in corso, per lo svolgimento delle udienze di convalida di fermo e arresto mediante videoconferenza, come previsto dall'art. 10 comma 12 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9.

N.B. Per consentire il pieno esercizio dei diritti di difesa, l'ufficio GIP provvederà a notificare in congruo anticipo al difensore la fissazione dell'udienza assicurando la possibilità di accesso al fascicolo processuale anche nel pomeriggio del giorno precedente quantomeno fino alle ore 17.00 (salvo nella giornata di domenica, in cui si potrà accedere sino alle 12.30)

4.3. 2) Uffici

SETTIMO PIANO INAGIBILE A SEGUITO DI INCENDIO

Vi è presidio GIP al sesto piano del Palazzo di Giustizia. Le cancellerie sono chiuse al pubblico.

4.3.3) Deposito impugnazioni provvedimenti GIP

Il deposito delle impugnazioni e delle opposizioni a decreto penale si potranno materialmente depositare presso la Cancelleria Centrale Penale del Dibattimento (III piano del Palazzo di Giustizia)

4.3.3) Istanze e richieste deposito PEO o PEC:

gip.tribunale.milano@giustizia.it

gip.tribunale.milano@giustiziacert.it

Altri indirizzi utili:

Decreti penali decretopenalegip.tribunale.milano@giustizia.it

Sentenze GIP sentezegip.tribunale.milano@giustizia.it

Decreti di archiviazione archiviazionigip.tribunale.milano@giustizia.it

4.4) GIUDICE DI PACE

Link ai provvedimenti pubblicati sul sito: [http://www.camerapenalemilano.it/it/1555/news/covid-19-provvedimenti-inerenti-il-tribunale-di-milano-\(anche-gip-e-giudice-di-pace\).html](http://www.camerapenalemilano.it/it/1555/news/covid-19-provvedimenti-inerenti-il-tribunale-di-milano-(anche-gip-e-giudice-di-pace).html)

Le udienze programmate sino a 8 giugno 2020 sono rinviate.



Sino all'8/6 si svolgeranno udienze solo attinenti agli Affari Immigrazione e proc. civili dichiarati urgenti.

4.4.1) Uffici

L'ufficio del Giudice di Pace è chiuso al Pubblico sino all'8 giugno 2020.

Per depositi istanze e atti (e iscrizioni a ruolo) gdp.milano@giustiziacert.it

Per depositi e istanze GDP RHO: gdp.rho@giustiziacert.it

4.4.2) Depositi

Solo per i ricorsi in materia di immigrazione ex art. 13, co. 8 T.U. esclusivamente a mezzo PEC: immigrati.gdp.milano@giustiziacert.it

4.4.3) altre richieste

Solo per comunicazioni urgenti o informazioni a mezzo mail/telefono

Link al sito gdp milano: http://www.ca.milano.giustizia.it/GDP_milano/gdp_mi.aspx

Mail utili: gdp.milano@giustizia.it

urp.gdp.milano@giustizia.it

4.5) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Link ai provvedimenti pubblicati sul sito: <http://www.camerapenalemilano.it/it/1558/news/covid-19-provvedimenti-inerenti-il-tribunale-di-sorveglianza-ed-il-carcere.html>

Rinvio generalizzato delle udienze ai sensi di legge salvo calendario stilato dal Tribunale ove sono previste le udienze che si terranno: **sul sito sono pubblicate tutte le udienze che si tengono, o che sono rinviate, al link appena riportato.**

I detenuti si connetteranno a mezzo videoconferenza. Non è prevista la traduzione degli stessi.

4.5.1) Uffici

SETTIMO PIANO INAGIBILE A CAUSA DI INCENDIO

Non appena possibile saranno riaperti uffici dalle 9.30 alle 11.00, lun, merc, ven.

4.5.2) richiesta informazioni

Le richieste vanno fatte a mezzo PEO

Richieste (URGENZA e relativa ragione vanno segnalate in modo molto evidente nell'oggetto della mail):



Tribunale: tribserv.milano@giustizia.it

Ufficio: uffserv.milano@giustizia.it

4.5.3) Depositi istanze e nomine (a mezzo PEC)

URGENZA e relativa ragione vanno segnalate in modo molto evidente nell'oggetto della mail):

Atti e istanze e nomine di competenze del Magistrato di sorveglianza:
uffserv.milano@giustiziacert.it

Atti e istanze di competenza del Tribunale di Sorveglianza:
centrale.tribserv.milano@giustiziacert.it

Utenze telefoniche per richieste indifferibili:
Centrale TDS: 02/5433 (749)
Centrale Ufficio: ——— (827)
Cancelleria Istruttoria: ——— (805)
Cancelleria Esecuzione: ——— (774)

5) CORTE DI APPELLO DI MILANO

Link ai provvedimenti pubblicati sul sito: <http://www.camerapenalemilano.it/it/1556/news/covid-19-provvedimenti-inerenti-la-corte-di-appello-di-milano-e-orario-cancellerie.html>

5.1) Celebrazione dei processi considerazioni generali

Le udienze, salvo discussioni finali o istruttorie che dovranno necessariamente ottenere il consenso delle parti, potranno essere celebrate da remoto mediante videoconferenza. La modalità da remoto, da preferire, non deve però considerarsi obbligatoria né quale diritto delle parti ma sarà il giudice a valutare la possibilità di adottarla motivatamente.

Si precisa che per discussione finale non vanno intese le udienze relative a incidenti di esecuzione o correzione di errori materiali o posizione ex 667 c.p.p.

Laddove non fosse possibile procedere nel modo illustrato, le udienze verranno celebrate a porte chiuse ex art. 472 c.p.p., distanziate nel tempo, in modo che si evitino assembramenti.

Dell'orario di celebrazione del processo sarà data comunicazione ai difensori e alle altre parti con congruo anticipo.



Per agevolare la limitazione della presenza dei difensori nell'aula di udienza al momento della lettura del dispositivo le cancellerie invieranno a mezzo PEC i dispositivi a tutti i difensori. La presenza dei difensori in aula va limitata ad unione sostituzione degli altri.

5.1.1) Periodo sino al 31 maggio 2020

5.1.2) imputati a piede libero

Tutti i processi di cognizione/o di esecuzione con imputati a piede libero che non presentino carattere di urgenza, sono rinviati ad udienza successiva l 31 luglio 2020 con provvedimenti, fuori udienza, con provvedimenti che verranno comunicati alle parti.

5.1.3) Eccezioni - procedimenti urgenti:

1.a - Indicazione dei processi urgenti

Sono considerati processi urgenti:

I) quelli a carico di soggetti ad uno dei quali almeno sono state applicate misure cautelari (anche non coercitive) e per i quali nel periodo 23 marzo 2020 – 30 giugno 2020 scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p. (termine massimo di fase);

II) quelli a carico di persone detenute (per altra causa o per i quali la misura scade in data successiva al 31 maggio 2020) ad eccezione dei casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'art. 51–ter della legge 26 luglio 1975 n. 354;

III) quelli con soggetti ai quali sono state applicate misure di sicurezza o misure cautelari per la causa per cui si procede, diversi da quelli indicati sub I);

IV) quelli con soggetti sottoposti a misura di prevenzione per la causa per la quale si procede;

V) quelli per l'applicazione di misure di prevenzione;

VI) quelli di cui agli artt. 175 e 629 bis c.p.p. riguardanti detenuti per il processo per il quale si procede e per i quali è prevedibile la scarcerazione in caso di accoglimento dell'istanza;

VII) quelli relativi ai MAE ed alle estradizioni, nonché i procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere ex D.L.vo n. 161/2010 nei confronti di persone detenute all'estero e i procedimenti, ex art. 743 c.p.p., di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane emesse nei confronti di persone in stato di detenzione;

VIII) **quelli che in ogni caso presentano carattere di urgenza dichiarata dal Presidente del collegio, anche su istanza di una delle parti, con provvedimento motivato.** A titolo esemplificativo si intendono urgenti: a) i processi nei quali la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio ad una delle parti; b) i processi nei quali i termini di custodia cautelare sono in scadenza entro l'11 novembre 2020; c) i processi nei quali il detenuto ha già sofferto un consistente periodo di custodia cautelare;



precisandosi che per i processi da II) a VI) l'urgenza è valutata a seguito della presentazione da parte dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori di istanza espressa volta alla celebrazione dei processi o di anticipazione della data di udienza di rinvio. L'istanza, per quanto possibile, deve essere presentata con anticipo rispetto alla data fissata (almeno sei giorni) in modo da poter organizzare la videoconferenza.

5.1.4) Periodo 1 giugno - 31 luglio 2020

I processi saranno rinviati a data successiva al 31 luglio ad eccezione dei procedimenti urgenti già individuati *supra* e di quelli di seguito indicati.

- tutti i processi con imputati sottoposti a misura cautelare personale;
- Alcuni processi con imputati a piede libero, con le seguenti limitazioni: massimo di 3 udienze a settimana con 6/8 processi giornalieri avendo cura che processi con imputati liberi non abbiano un numero di imputati tale da impedire il rispetto delle disposizioni dell'Autorità Sanitaria. Nella scelta dei processi si dovrà dare priorità a quelli più risalenti.

5.2) Convalide arresti e fermi in esecuzione di MAE (Corte appello Milano).

Link al protocollo: <http://camerapenalemilano.it/it/1578/news/covid-19-protocollo-udienze-mae-in-videoconferenza-con-teams.html>

È stato siglato il 23 marzo 2020, il nuovo protocollo per la celebrazione in videoconferenza (con software TEAMS) delle udienze relative alle convalide degli arresti inerenti l'esecuzione dei mandati d'arresto europeo a decorrere dal 23 marzo 2020.

5.3) Altre udienze camerali

Sarà preferita, ove possibile, modalità di videoconferenza TEAMS o Skype for business. Laddove si proceda da remoto, deve essere dato atto che l'avvocato abbia dato espresso consenso.

Dovrà sempre esservi la possibilità per le parti di consultazione degli atti.

Per i procedimenti ex art. 629-bis e 671 c.p.p. e in genere per tutti i procedimenti di esecuzione urgenti con il consenso di tutte le parti e laddove il detenuto rinunci a presenziare all'udienza, è possibile anche procedere alla camera di consiglio non partecipata (con possibilità di presentare memorie scritte anche in replica al parere del PG).

5.4) Apertura Uffici

Gli Uffici sono chiusi al pubblico.

Per richieste urgenti si può prenotare visione fascicoli a mezzo mail/telefono.

Mail reperibili dal link: http://www.ca.milano.giustizia.it/CorteAppello/corte_sezioni_giudici.aspx?id_ufficio_giudiziario=137&vmp=1&idlivello=108&livello=0



La richiesta di atti (che rivestano sempre il carattere di urgenza) dovrà pervenire tramite posta elettronica, seguendo le modalità già in so all'infopoint:

- a) l'avvocato tramite posta elettronica invia alla cancelleria la richiesta degli atti;
- b) la cancelleria verifica le pagine e quantifica l'importo da corrispondere, dandone comunicazione via e-mail all'avvocato;
- c) l'avvocato procede al pagamento telematico ed inoltra alla cancelleria il codice del pagamento;
- d) la cancelleria procede all'annullamento, stampa la ricevuta da inserire nel fascicolo ed inoltra via e-mail gli atti richiesti.

5.5) Deposito istanze, richieste e atti di impugnazione

Ogni istanza e/o richiesta delle parti va inoltrata tramite PEC alle cancellerie che provvederanno alla registrazione ed all'inoltro al Presidente di sezione per quanto di competenza.

Per la consultazione dei fascicoli con udienza fissata a breve (non oltre due mesi dall'istanza) il difensore con una e-mail deve chiedere alla cancelleria di visionare un determinato fascicolo indicandone i riferimenti necessari e la cancelleria comunicherà via pec il luogo, il giorno e l'orario in cui il fascicolo sarà consultabile dall'istante.

Per il deposito degli atti di impugnazione – tenuto, comunque, presente il termine di sospensione per la presentazione degli stessi - è attivo lo sportello U.R.P. del Palazzo di Giustizia dalle ore 9,30 alle ore 11,30 di ciascun giorno da lunedì a sabato.

5.6) Contatti Uffici della Corte di Appello di Milano, settore penale

-Ufficio Registrazione Atti Penali

Email: uffregistrazioneattipenali.corte.ca.milano@giustizia.it

Telefono: 02/54334258

-Cancelleria Centrale Penale

Telefono: 02/54333224

Email: centrale.penale.ca.milano@giustizia.it

PEC: centralepenale.ca.milano@giustiziacert.it

-Cancelleria Prima Sezione Penale

Telefono: 02/54333152;

Email: sez1.penale.ca.milano@giustizia.it



PEC: sez1.penale.ca.milano@giustiziacert.it

-Cancelleria Seconda Sezione Penale

Telefono: 02/54333183

Email: sez2.penale.ca.milano@giustizia.it

PEC: sez2.penale.ca.milano@giustiziacert.it

-Cancelleria Terza Sezione Penale

Telefono: 02/54333575

Email: sez3.penale.ca.milano@giustizia.it

PEC: sez3.penale.ca.milano@giustiziacert.it

-Cancelleria Quarta Sezione Penale

Telefono: 02/54333562

Email: sez4.penale.ca.milano@giustizia.it

PEC: sez4.penale.ca.milano@giustiziacert.it

-Cancelleria Quinta Sezione Penale

Telefono: 02/54333268

Email: sez5.penale.ca.milano@giustizia.it

PEC: sez5.penale.ca.milano@giustiziacert.it

-Cancelleria Prima -Corte D'Assise D'Appello

Telefono: 02/54333577;

Email: assise.ca.milano@giustizia.it

PEC: assiseappello.ca.milano@giustiziacert.it

6) TRIBUNALE PER I MINORENNI

Link ai provvedimenti pubblicati sul sito: <http://www.camerapenalemilano.it/it/1552/news/covid-19-provvedimenti-inerenti-il-tribunale-per-i-minorenni-di-milano.html>

6.1) Criteri di trattazione dei procedimenti

a) minori sottoposti a misura cautelare, misura detentiva, misura di sicurezza detentiva. Per arresto/fermo/misura cautelare vi è possibilità di collegamento da remoto.



b) minori sottoposti a misura cautelare meno afflittiva misura di sicurezza di collocamento in comunità: si concorda che, su istanza di parte motivata del difensore inoltrata a mezzo PEC entro 10 giorni dall'udienza le udienze potranno celebrarsi da remoto secondo art. 83, co. 12 bis d.l. 18/20. Il minore si collegherà o dalla comunità o dal difensore.

c) l'ambito di trattazione va esteso anche per procedimenti a carico di indagati/imputati liberi nei quali la ritardata trattazione potrebbe arrecare pregiudizio attuale e concreto alle parti minori di età relativamente a procedimenti per:

- reati ex art. 572 c.p., 600 ter e segg., 609 bis e segg., 612-bis 613-bis c.p.p.;
- procedimenti pendenti avanti al GUP o dibattimento con messa alla prova in corso e in attesa di valutazione finale del periodo di osservazione oppure ove il PM abbia richiesto udienza di verifica anticipata.
- procedimenti nei quali risulti proposta da interessato e supportata da operatori una messa alla prova in comunità ove sia acquisibile a breve disponibilità di struttura idonea;
- procedimenti nei quali risulti analogamente prospettata la opportunità di sollecita attivazione di una messa alla prova sul territorio sufficientemente articolata e immediatamente praticabile.
- Negli altri casi la valutazione del pregiudizio attuale e concreto del minore imputato sarà operata dal Giudice procedente o dal Presidente del Collegio, sentito il difensore.

6.2) Possibilità di trattazione da remoto

(consenso dovrà avvenire entro 5 giorni antecedenti l'udienza)

- udienze dibattimentali di smistamento;
- udienze avanti a GUP o dibattimento per procedimenti più risalenti che si appalesino di pronta definizione in favore del minore;
- udienze di sorveglianza nelle quali, pur permanendo la finalità rieducativa del procedimento, la trattazione in camera di consiglio non comporti un articolato contraddittorio ed il rapporto tra condannato e difensore possa essere garantito nella sua essenzialità;
- udienze con richiesta del P.M. di proscioglimento ex art. art. 26 d.p.r. 448/88 o per irrilevanza del fatto ex art. 27 l.cit.;
- udienze per incidenti di esecuzione;
- udienze avanti al Tribunale del Riesame;

6.3) Uffici e depositi

Gli Uffici sono chiusi, salvo per atti urgenti e indifferibili, previa prenotazione telefonica o telematica.



I depositi avverranno a mezzo PEC con invio sia al tribunale che alle altre parti.

6.4) Indirizzi PEC e contatti

A mezzo telefonico: 02/467225 (referente Pierluigi Gianellini)

A mezzo mail.

Mail PEC indicate:

GIP: gip.tribmin.milano@giustiziacert.it

GUP: gup.tribmin.milano@giustiziacert.it

DIBATTIMENTO: dibattimento.tribmin.milano@giustiziacert.it

SORVEGLIANZA: sorveglianzapenale.tribmin.milano@giustiziacert.it

7) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Link ai provvedimenti pubblicati sul sito: <http://www.camerapenalemilano.it/it/1559/news/covid-19-provvedimenti-nazionali.html>

La legge di conversione del decreto “Cura Italia”, l. 30 aprile 2020, n. 28, e il d.l. 30 aprile 2020, n. 28, hanno emendato l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 espressamente prevedendo che:

3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020» (l. 28/20).

(...)

«12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al [30 giugno 2020] «31 luglio 2020» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 30), per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, [salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale] «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale» (ex art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28). Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di



posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto «dal procuratore generale o» dal difensore [del ricorrente] abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato. (l. 28/20).

- **Circolare 47 del 31 marzo 2020:** verranno rinviati tutti i procedimenti fissati fino al 30 giugno 2020 salvo, eccezioni ex art. 83, co. 3 d.l. 18/20 e *“quelli relativi ai ricorsi in cui, salvo che nel giudizio di merito fosse costituita la parte civile, si debba dichiarare ictus oculi l'estinse del reato o della pena ovvero procedere de plano nei confronti di internati e imputati detenuti o sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere”*

ECCEZIONI:

- Materie ex art. 83, co. 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18);

- udienze già fissate per le quali difensori, imputati, detenuti o proposti hanno fatto pervenire, anche tramite PEC, la relativa richiesta alla Cancelleria, **entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale.**

Per i ricorsi da trattare, i difensori possono far pervenire alla Corte memorie o motivi aggiunti a mezzo pec nei termini già ex legge previsti.

- udienze camerale de plano, da trattarsi da remoto. (ex art. 611 c.p.p.).

Protocollo di intesa CNF- Procura Generale- Corte Suprema su trattazione di procedimenti ex art. 611 c.p.p. (udienze camerale non partecipate):

I difensori sono invitati a trasmettere a mezzo pec gli atti cartacei già depositati, entro sette giorni dall'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 611 c.p.p.. In caso di mancata trasmissione l'udienza non partecipata sarà rinviata ad altra data.

Per modalità di trasmissione seguire istruzioni su circolare pubblicata al link sopra indicato.



8) PROCURA DELLA REPUBBLICA

Link ai documenti pubblicati sul sito: <http://www.camerapenalemilano.it/it/1562/news/covid-19-provvedimenti-della-procura--generale-e-procura-della-repubblica-di-milano.html>

8.1.) UFFICI:

Chiusura di tutti gli Uffici e segreterie fino al 31.5 con le eccezioni di seguito indicate.

8.2) Ufficio 415-bis (vedi intra per modalità di acceso):

L'Ufficio 415-bis è presidiato dalle 9.00 alle 13.00 da una/due unità a rotazione che evaderanno le richieste di consultazione e copia degli atti dei fascicoli digitalizzati con sistema TIAP

8.3) Orario Sportelli URP aperti per il servizio Procura della Repubblica

FASCE ORARIE	SPORTELLO 5	SPORTELLO 8
09.00-11.00 LUN - MART -GIOV VEN	CASELLARIO - RITIRO CERTIFICATI	CASELLARIO - RITIRO CERTIFICATI
11.30 - 13.00 DA LUN A VEN	RICEZIONE ATTI DA PRIVATI CITTADINI SENZA DIFENSORE CENTRALE PENALE CERT. 335 C.P.P. DECESSI	



FASCE ORARIE	SPORTELLO 5	SPORTELLO 8
11.30 - 13.00 LUN - MERC - VEN		AFFARI CIVILI LEGALIZZAZIONE /APOSTILLE NEGOZIAZIONI ASSISTITE

8.4) Consultazione e copia fascicoli di indagine TIAP (415-bis e 408c.p.p.)

Le segreterie dei pubblici ministeri provvederanno alla notifica degli avvisi ex art. 415-bis c.p.p. e alle richieste di archiviazione ex art. 408 c.p.p. per i fascicoli TIAP ove l'indagato abbia eletto domicilio presso il difensore, (notifica a mezzo PEC). Successivamente verranno notificati avvisi e richieste ove si necessiti di notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Una volta ricevuto l'avviso, i difensori potranno utilizzare il form presente sul sito della Procura oppure mandare una mail a rilasciocopietiap.procura.milano@giustizia.it per chiedere copia dell'intero fascicolo, oppure mandare una mail a 415bis.procura.milano@giustizia.it per chiedere l'accesso alla consultazione del fascicolo digitalizzato.

L'Ufficio 415-bis è presidiato da una/due unità a rotazione che evaderanno le richieste di consultazione e copia degli atti dei fascicoli digitalizzati con sistema TIAP.

Il personale dell'Ufficio, effettuati i calcoli sulla base procedimento, inviterà, rispondendo alla stessa mail al pagamento dei diritti dovuti per l'intero fascicolo, che potranno essere pagati con il sistema tradizionale (contrassegni in via telematica) ovvero tramite il Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia esibendo o inoltrando alla casella postale rilasciocopietiap.procura.milano@giustizia.it la ricevuta di avvenuto pagamento.

La trasmissione degli atti avverrà mediante posta elettronica ove il file lo consenta.

In caso contrario si utilizzerà il sistema di condivisione Microsoft ONE DRIVE, ovvero qualora non possibile, mediante esportazione del fascicolo TIAP da ritirare previo appuntamento.

8.5) Ufficio deposito atti:

La consultazione degli atti i cui processi sono fissati entro il 31 luglio 2020 è possibile previo appuntamento all'indirizzo depositatti.procura.milano@giustizia.it

8.6) Ufficio pre/post dibattimento:

Per i procedimenti che si celebrano entro il 31 luglio 2020 solo su appuntamento a mail: prenotazionedibattimento.procura.milano@giustizia.it



8.7) Mail dei pubblici Ministeri della Procura della Repubblica di Milano:

Le e- mail dei pubblici ministeri hanno il seguente schema:

[ufficiopm\(scrivere cognome del Pm\).procura.milano@giustizia.it](mailto:ufficiopm(scrivere cognome del Pm).procura.milano@giustizia.it)

Esempio: Mail del Pm Albertini: ufficiopmalbertini.procura.milano@giustizia.it

N.B. Sulla circolare n. 26/20 sono comunque pubblicate tutte le mail della Procura.

Per il link alla circolare:

<http://www.camerapenalemilano.it/it/1562/news/covid-19-provvedimenti-della-procura--generale-e-procura-della-repubblica-di-milano.html>

8.8) DEPOSITI e COPIA ATTI:

8.9) nomine e memorie (eccetto DDA)

Deposito PEC a mail: centrale.procura.milano@giustiziacert.it

8.10) DDA:

depositi memorie, nomina, istanze PEC a mail: dda.procura.milano@giustiziacert.it

8.11) UFFICIO RICEZIONE ATTI

8.12) Querele/denunce/esposti/memorie e atti difensivi :

PEC ricezioneatti.procura.milano@giustiziacert.it (anche copia a mail del pubblico ministero titolare: ufficiopmXXX.procura.milano@giustizia.it per memorie e atti difensivi)

Allegare COPIA DOC. IDENTITA' (privato) o TESSERINO ORDINE (avv.).

Per depositi voluminosi, previo accordo con Ufficio del PM, si potrà utilizzare il sistema di condivisione MICROSOFT ONE DRIVE.

8.13) Deposito ufficio Portale e Giudice di Pace (ex SDAS)

Deposito atti e nomine solo a mezzo PEC affarisemplici.procura.milano@giustiziacert.it



Le richieste di copia atti/consultazione fascicoli vanno effettuate in formato PDF alla casella: copieufficioportaleprocura.milano@giustizia.it

Se il rilascio non può avvenire telematicamente la cancelleria fisserà appuntamento presso Ufficio di Via Manara nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì 11.30-13.00.

8.14) Liquidazione spese di giustizia

Informazioni ricezione delle istanze

liquidazioni.procura.milano@giustizia.it

spesedigiustizia.procura.milano@giustizia.it

8.15) Archivio “Procurina” (sede Umanitaria)

Solo su appuntamento: archivio.procura.milano@giustizia.it

8.16) Permessi di colloquio

Le domande per i permessi di colloquio si inoltrano solo on-line tramite sito internet www.procura.milano.giustizia.it Il provvedimento sarà rilasciato solo via mail.

8.17) ALTRE RICHIESTE:

A mezzo mail o PEC che si trovano su sito:

www.procura.milano.giustizia.it

Link alle mail dei Pubblici Ministeri: <https://www.procura.milano.giustizia.it/email-magistrati.html>

Link alle PEC degli Uffici della Procura : <https://www.procura.milano.giustizia.it/files/ubicazioni-uffici.pdf>

8.18) UFFICIO ESECUZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA

8.18.1) Uffici

Gli uffici sono chiusi al pubblico.

8.18.2) Depositi

Per i depositi solo a mezzo PEC: esecuzioni.procura.milano@giustiziacert.it



Per le richieste, a mezzo PEO esecuzione.procura.milano@giustizia.it
ATTENZIONE (PEC: esecuzioni.procura PEO: esecuzione.procura)

9) PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

Link ai documenti pubblicati sul sito: <http://www.camerapenalemilano.it/it/1562/news/covid-19-provvedimenti-della-procura--generale-e-procura-della-repubblica-di-milano.html>

9.1) Uffici.

Gli uffici sono chiusi al pubblico.

9.2) Depositi

I depositi presso l'ufficio Esecuzione Penale di istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione, nomine e informazioni possono essere presentate solo a mezzo PEC: esecuzione.pg.milano@giustiziacert.it

Per richieste indifferibili e urgenti alla Segreteria Penale:
affaripenali.pg.milano@giustizia.it

N.B. Controllare sempre l'aggiornamento di tali informazioni, posto che le indicazioni riassunte potrebbero essere soggette a variazioni non prevedibili